

CONVENZIONE

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., con sede in via Meravigli
7 - 20123 Milano, C.F. 97425550155, P.IVA 05121020969

e

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI di MONZA, con sede in Piazza G.
Garibaldi n. 10 -20900 Monza, C.F. e P.IVA 85007810154

premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (**CAM**) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della CAM consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

CAM cura inoltre il costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il contenimento dei costi, che si intendono richiamate dalla presente Convenzione.

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI di MONZA (**Ordine di Monza**) intende con la stipula della presente Convenzione gestire le procedure arbitrali in collaborazione con la CAM, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

I - Scopi generali della Convenzione

- 1- Tra l'Ordine di Monza e la CAM esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.

2- A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, l'Ordine di Monza offrirà i propri servizi secondo il Regolamento della CAM ed il relativo Tariffario. I procedimenti arbitrali basati su clausole arbitrali facenti in qualsiasi modo riferimento all'Ordine di Monza si intendono riferiti, in forza della presente Convenzione e giuste le disposizioni di cui all'art. 832 c.p.c., alla CAM. L'Ordine di Monza si impegna ad interrompere l'offerta del servizio di arbitrato una volta estinti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

3- L'Ordine di Monza offre, tramite la CAM, un servizio arbitrale che consiste in:

a - assistenza e informazioni in materia di arbitrato;

b - amministrazione di procedimenti arbitrali;

c - nomina, su istanza di parte, di terzi neutrali quali arbitri, periti, arbitratori e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati di cui sia investita la Camera Arbitrale dell'Ordine di Monza o forme equivalenti. Inoltre, CAM si dichiara disponibile, a richiesta dell'Ordine di Monza a proporre nominativi di possibili candidati arbitri.

Rimangono di competenza esclusiva dell'Ordine di Monza le nomine, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della Camera Arbitrale dell'Ordine di Monza.

4- La CAM e l'Ordine di Monza collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato, anche nella definizione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi, organizzati a cura dell'Ordine di Monza.

II - Assistenza e informazioni

5- L'Ordine di Monza cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il

rapporto intercorrente con la CAM per la gestione del servizio di arbitrato, rendendo consultabile il Regolamento della CAM direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

- 6- Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati l'Ordine di Monza può fare rinvio alla CAM e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.
- 7- Inoltre, l'Ordine di Monza identifica al proprio interno uno o più referenti addetti al servizio di arbitrato, preferibilmente laureati in giurisprudenza o equipollenti, che vengono opportunamente istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche dell'arbitrato amministrato e del Regolamento della CAM mediante un programma di formazione approntato dalla CAM. Tale programma prevede periodici aggiornamenti. I referenti accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito da CAM e possono rimandarvi direttamente l'utente esterno.

III – Formazione

- 8- L'Ordine di Monza e la CAM convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza anche della divulgazione della cultura arbitrale, ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.
- 9- A tal fine, l'Ordine di Monza si impegna a organizzare in collaborazione con CAM un evento divulgativo, indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo ad inizio anno.
- 10- Inoltre, l'Ordine di Monza si impegna a sostenere CAM nell'organizzazione di eventi divulgativi o formativi (seminario, corso o convegno) indicativamente a cadenza annuale, per i

professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo senza oneri per l'Ordine di Monza che potrà mettere a disposizione propri spazi per la realizzazione di tali iniziative sul territorio e curarne la divulgazione ai propri contatti.

IV - Gestione dei procedimenti arbitrari

11- Gestione comune dei procedimenti

L'Ordine di Monza e la CAM gestiscono in collaborazione gli arbitrati oggetto della presente Convenzione, nell'ottica di fornire un servizio pronto e un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le proprie esigenze pratiche.

A questo proposito la CAM mette a disposizione la propria articolazione territoriale attuale e futura qualora funzionale alla migliore erogazione del servizio.

12- Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 11 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della CAM - con le relative Tariffe - in accordo con le previsioni più specifiche della presente Convenzione.

La Convenzione si applica a tutti i procedimenti basati su convenzioni arbitrari che contengono un riferimento alla "Camera Arbitrale dell'Ordine di Monza", "all'Ordine degli Avvocati di Monza" o altre forme equivalenti, in qualsiasi momento stipulate.

Alla luce della presente Convenzione, fermo il successivo punto 14 "Nomina degli arbitri", ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale resta inteso che si tratti degli organi della CAM.

13- Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione in via telematica presso la CAM. Ove il Regolamento o le disposizioni di legge applicabili

richiedano il deposito cartaceo, le parti possono provvedere sia presso l'Ordine di Monza sia presso la CAM.

L'ufficio ricevente comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, e trasmette copia degli atti all'altro ufficio. La CAM verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti.

14- Nomina degli arbitri

La CAM provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente Convenzione.

In caso di procedimenti arbitrali aventi valenza locale (per provenienza di entrambe le Parti, per il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale, etc), l'Ordine di Monza può indicare i nominativi di candidati arbitri, da sottoporre al Consiglio Arbitrale della CAM. Ove l'Ordine di Monza istituisca a tal fine un Comitato scientifico, i componenti del medesimo non possono proporre se stessi come arbitri.

Qualora l'Ordine di Monza o il suo Presidente siano chiamati a nominare arbitri in procedimenti arbitrali non amministrati, essi potranno chiedere alla CAM una rosa di nominativi dotati di professionalità e di competenza adeguate all'arbitrato e al suo oggetto. Tale rosa rimane non vincolante per l'Ordine o il suo Presidente.

15- Udienze

Le udienze in presenza degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Monza sia a Milano, sia altrove.

La CAM mette a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo la CAM offre il relativo supporto logistico e operativo ed una sala riunioni a Monza idonea allo svolgimento delle udienze, .

L'assistenza in udienza e la verbalizzazione delle udienze sarà curata dalla CAM.

16- Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla CAM che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento

V – Trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

17- Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento

Tra la CAM e l'Ordine di Monza si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli scopi generali della presente Convenzione.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del Regolamento della CAM, la CAM e l'Ordine di Monza convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito:

- a) di procedimenti inerenti gli arbitrati;
- b) dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, la CAM e l'Ordine di Monza stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della Convenzione. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente

autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto.

18- Obblighi dei Contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente Convenzione.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del GDPR, in ordine:

- ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;
- alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

E' confermata la nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza dalla CAM e dall'Ordine di Monza ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi Responsabili che dovesse risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dalla presente Convenzione.

I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni della Convenzione, l'interessato, ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

VI – Durata e sottoscrizione

- 19 La presente Convenzione, ha durata indeterminata ed ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della Convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.


Essa viene sottoscritta dal Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di

Monza e si applica a tutti i procedimenti introdotti con il deposito della domanda di arbitrato a partire dal giorno successivo alla data di stipulazione della Convenzione.

Ordine degli Avvocati
di Monza
Il Presidente


Camera Arbitrale
di Milano
Il Direttore Generale

sottoscritto in ... il ...



Avv. Vittorio Sala

sottoscritto in ... il ...



Avv. Stefano Azzali

MILANO, 22/12/2022